



# Comunità Montana *delle Alpi del Mare*

*Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte,  
Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante*

**Piazza Regina Margherita, 27 – 12017 Robilante (Cuneo)**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA  
di cui all'articolo 93, c. 7-bis, 7-ter e 7-quater del Codice dei  
contratti approvato con D.Lgs. 12/4/2006, N. 163 e s.m.i.**

*Approvato con Decreto del Commissario N. 105 del 10/12/2015*

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1.1 - Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 - Determinazione dell'incentivo
- Art. 1.4 - Limiti di importo all'incentivo per la progettazione
- Art. 1.5 - Conferimento degli incarichi

### **TITOLO II -- RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

- Art. 2.1 - Ripartizione verticale
- Art. 2.2 - Prestazioni parziali
- Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale

### **TITOLO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'**

- Art. 3.1 - Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 - Tempi di realizzazione dei progetti e penali
- Art. 3.3 - Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici
- Art. 3.4 - Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI-DIVERSE**

- Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

### **TITOLO V - ALTRI ONERI**

- Art. 5.1 - Spese
- Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

### **TITOLO VI -- NORME FINALI**

- Art. 6.1 - Applicazione del regolamento
- Art. 6.2 - Entrata in vigore del regolamento

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1.1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione interna all'ente previsto dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

### **Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'articolo 3, commi 7, 8 e 11, dello stesso Codice; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice, ai lavori pubblici che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'Ente, non siano destinati all'acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi e non prevedano procedure espropriative che non siano già definite. Ai fini della presente disposizione il parere di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, se sostituito da certificazione del progettista, è considerato atto di assenso interno all'Amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni circa il contenuto progettuale dei lavori di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, ovvero dei progetti di lavori destinati ad essere appaltati o concessi con uno o più livelli di progettazione posti a carico dei concorrenti o degli aggiudicatari, o che comunque non necessitano, per disposizione normativa, di uno o più livelli di progettazione.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

### **Art. 1.3 - Determinazione dell'incentivo**

1. Per i progetti di lavori pubblici l'incentivo è stabilito nella misura massima del 2 per cento, calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara, senza tener conto di incrementi di spesa risultanti dallo stato finale anche per la redazione di eventuali perizie di variante, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, data dalla somma di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto sub A) e di una di quelle di cui al successivo punto sub B):  
**A) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come segue:**  
A1) 1% per lavori di importo fino a 1.000.000 €;

- A2) 0,90% per lavori di importo eccedenti 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 €;
- A3) 0,70% per lavori di importo eccedenti 5.000.000 di euro e fino a 20.000.000 €;
- A4) 0,50% per lavori di importo eccedenti 20.000.000 €;

**B) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come segue:**

- B1) 1% per interventi riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- B2) 0,90% per interventi di ristrutturazione.

- 2 Ai sensi dell'art. 93, commi 7-ter e 7-quater del Codice, l'80 % del fondo di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori con le modalità e percentuali riportate nel presente regolamento; il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
- 3 Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'Ente dovranno essere previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice. Trattandosi di spesa di incentivazione del personale, al fine della liquidazione, le somme dovranno confluire in un apposito stanziamento da istituire nella parte corrente della spesa, denominato "incentivo al personale per progettazione interna".
- 4 Tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, connessi alle erogazioni, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui ai commi 1 e 2.

**Art. 1.4 - Limiti di importo all'incentivo per la progettazione**

1. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente, non dirigente, non può superare nel corso dell'anno il 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. E' vietato il frazionamento dell'incentivo in fase di determinazione o in fase di corresponsione al fine di eludere o superare il limite di cui al comma 1.

**Art. 1.5 - Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi alla struttura interna all'Ente sono conferiti con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, tendendo a coinvolgere i tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitati alla progettazione del lavoro pubblico; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 4, del Codice.

Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il

raggiungimento del risultato, è individuato sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso dal responsabile dell'Area competente. In caso di mancata individuazione del personale di supporto al personale tecnico la relativa quota spetterà al tecnico o tecnici incaricati.

3. L'incarico può essere revocato in ogni momento con provvedimento motivato.

## TITOLO II -- RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

### Art 2.1- Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale dell'incentivo per la progettazione del lavoro pubblico, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, é effettuata secondo la seguente tabella;

PRESTAZIONI- ..				PERCENTUALE SPETTANTE
<b>A</b>	<b>PROGETTAZIONE</b>			<b>30%</b>
	A.1	PRELIMINARE	0%	
	A.2	DEFINITIVO	20%	
	A.3	ESECUTIVO	10%	
	TOTALE		30%	30%
N.B. qualora, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 2, del Codice, venga omesso uno dei primi due livelli di progettazione, la quota relativa al livello omesso sarà cumulata con il livello successivo				
<b>B</b>	<b>DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'</b>			<b>25%</b>
<b>C</b>	<b>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008</b>			<b>10%</b>
	C.1	IN FASE DI PROGETTAZIONE	5%	
	C.2	IN FASE DI ESECUZIONE	5%	
	TOTALE		10%	10%
N.B. per i lavori esenti dal decreto legislativo n. 81/2008 la quota sarà cumulata con la progettazione e direzione dei lavori				
<b>D</b>	<b>COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</b>			<b>5%</b>
N.B. in caso di nomina della commissione di collaudo la quota sarà così ripartita: 50% al Presidente della commissione, restante 50% da dividersi in parti uguali tra i vari componenti la commissione. Per i lavori non soggetti all'obbligo di collaudo la quota sarà cumulata con la direzione dei lavori che emetterà il certificato di regolare esecuzione				
<b>E</b>	<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>			<b>30%</b>
	E.1	FASE PROGETTUALE		
		- procedura di affidamento incarico progettazione	4 %	
		- verifica e validazione progettazione preliminare - definitiva – esecutiva	5 %	
		- appalto e stipula contratto con aggiudicatario	6 %	
	SOMMANO		15%	15%
	E.2	FASE ESECUTIVA		15%
	TOTALE		30%	30%
<b>TOTALE</b>				<b>100%</b>

### Art. 2.2 - Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 92, comma 5, del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a tecnici esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella dell' articolo 2.1 e sarà ripartita secondo i coefficienti di cui all'art. 2.3.
2. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; esse possono essere destinate immediatamente ad altre finalità, compatibilmente con le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000.

### Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale

1. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:

PRESTAZIONI		PERCENTUALE SPETTANTE
A	PROGETTAZIONE	
A.1	Tecnico o tecnici che sottoscrivono il progetto	70 %
A.2	personale del servizio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto	30 %
	TOTALE A)	100 %
	N.B. nel caso in cui altro personale non partecipi alla redazione del progetto la quota parte spetterà al tecnico o tecnici che sottoscrivono il progetto, agli stessi spetterà anche la quota relativa ai lavori esenti dal decreto legislativo n. 81 del 2008	
B	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'	
B.1	Direttore dei lavori	70 %
B.2	Ispettore di cantiere	30 %
	TOTALE B)	100 %
	N.B. nel caso in cui non si proceda alla nomina del direttore operativo e/o dell'ispettore di cantiere la quota parte spetterà al direttore dei lavori, allo stesso spetterà anche la quota relativa ai lavori esenti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e dall'obbligo di collaudo.	
C	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008	
C.1	Tecnico o tecnici che sottoscrivono il piano di sicurezza	70%
C.2	personale del servizio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del piano di sicurezza	30%
	TOTALE C)	10%
D	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
D.1	Responsabile Unico del procedimento	70%
D.2	Personale del servizio tecnico che abbia fornito supporto tecnico ed amministrativo	30%

	TOTALE D)	100%
	N.B. nel caso in cui il personale non fornisca alcun supporto tecnico ed amministrativo la quota parte spetterà per intero al Responsabile Unico del Procedimento	

2. Qualora l'incarico sia affidato integralmente o parzialmente a tecnici esterni, al responsabile unico del procedimento, spetta comunque la quota di incentivo determinato nella medesima misura di cui alle tabelle punto 2.1 e 2.3.
3. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

### **TITOLO III -- TERMINI TEMPORALI E PENALITA'**

#### **Art. 3.1 - Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico, qualora non già indicato nel documento preliminare alla progettazione, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile del procedimento per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dal Responsabile di area che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
3. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
4. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

#### **Art. 3.2 – Tempi di realizzazione dei progetti e penalità**

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., uno dei parametri da valutare nella ripartizione dell'incentivo è l'effettivo rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione della C.M. negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione e le ulteriori precisazioni che potranno essere fornite dalla Giunta comunitaria.
3. Nel caso in cui con specifico atto vengano fissati i termini per la conclusione del procedimento, il mancato rispetto dei tempi non giustificati da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo

nella misura del 3% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo.

4. In caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla ripartizione dell'incentivo sarà applicata una riduzione ragguagliata alla percentuale di incremento dei costi.

### **Art. 3.3 - Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici**

1. La corresponsione dell'incentivo é disposta dal dirigente o dal responsabile dell'Area competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
2. L'incentivo può essere liquidato:
  - al progettista/i ed ai collaboratori dei medesimo/i, al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle rispettive fasi di progettazione (progetto esecutivo);
  - al direttore dei Lavori al momento di approvazione degli atti di contabilità finale (certificato di regolare esecuzione o collaudo);
  - al Responsabile del procedimento ed ai collaboratori del RUP, ad avvenuta ultimazione lavori ed approvazione contabilità finale dell'intervento.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, mantiene il diritto alla liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile dell'Area.

### **Art. 3.4 - Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo**

1. Qualora i destinatari dell'incentivo siano più di uno, il Responsabile dell'Area competente, nel trasmettere la determinazione di riparto all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, l'importo dell'incentivo comprensivo degli oneri riflessi, l'importo da corrispondere e l'importo degli oneri a carico Ente .
2. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.
3. In sede di liquidazione l'amministrazione provvede a trattenere gli importi relativi agli oneri a proprio carico di cui all'articolo 1.3, comma 4.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati**

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento dell'incarico e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

### **Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite a l



momento dell'incarico.

2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### **Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, archeologiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

### **TITOLO V - ALTRI ONERI**

#### **Art. 5.1 - Spese**

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

#### **Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del Codice o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:
  - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
  - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
  - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
  - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 4;
  - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi in cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione, ai sensi art. 1 co. 56, 56 bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 1 sono a carico dello stesso dipendente.

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

### **Art. 6.1 - Applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento si applica, agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge 11/8/2014, n. 114 (19/8/2014) di conversione del decreto legge 24/6/2014.
2. Il presente regolamento non si applica alle attività realizzate prima l'entrata in vigore della legge 11/8/2014, n. 114 (19/8/2014) alle quali è applicabile la previgente disciplina, stante la non retroattività della norma.
3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 1.3, commi 1 e 2, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.

### **Art. 6.2 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.
2. Dalla stessa data di entrata in vigore deve intendersi abrogata, salvo quanto previsto al precedente articolo comma 2, ogni disposizione contenuta in altri regolamenti della Comunità Montana contrastanti con il presente regolamento.
4. Copia del regolamento é inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.